

Responsabilità Civile



Contratto di Assicurazione

- Rischi Diversi
- Aziende Agricole

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

AGGIORNATO AL 01/01/2019

RC 13

Gruppo Aviva



Responsabilità Civile

Condizioni di Assicurazione

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premi successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Art. 3 FRAZIONAMENTO DEL PREMIO

Premesso che il premio annuo è indivisibile, la Compagnia può concedere il frazionamento del medesimo con un aumento sul premio annuo del 3% semestrale – 4% quadrimestrale.

In caso di mancato pagamento delle rate di premio, trascorsi 30 giorni dalla rispettiva scadenza, la Compagnia è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del premio. L'Assicurazione avrà effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del premio in arretrato.

Art. 4 REGOLAZIONE DEL PREMIO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di Assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:

- delle Retribuzioni corrisposte ai Prestatori di lavoro;
- del Fatturato (come da de finizione) o degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Compagnia.

In caso di contratti in corso:

- se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, in caso di sinistro liquidabile ai sensi di polizza, il risarcimento sarà effettuato dalla Compagnia in base alla regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile. Il risarcimento dovuto è ridotto, tenuto conto del rapporto tra quanto

dichiarato in via preventiva e quanto dichiarato/accertato in sede consuntiva, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di contratti scaduti:

- per i contratti scaduti per qualsiasi motivo, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, compresi gli obblighi di comunicazione necessari al calcolo della differenza regolabile, tale circostanza costituisce causa espressa di risoluzione del contratto, senza bisogno di diffida. Pertanto, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Compagnia ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali **il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria (quale il libro unico del lavoro prescritto dagli articoli 39 e 40 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in l. 6 agosto 2008 n. 133, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi)** ai sensi e per gli effetti del presente contratto e delle disposizioni di legge applicabili.

Art. 5 ADEGUAMENTO AUTOMATICO

Ove il contratto non sia soggetto a regolazione del premio (vedi Art. 4) i massimali ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già «costo della vita») elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica (I.S.T.A.T.).

Qualora l'assicurazione riguardi esclusivamente la Responsabilità Civile della proprietà di fabbricati, l'indice applicato al contratto deve intendersi quello del «costo di costruzione di un fabbricato residenziale».

L'adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice corrispondente a quello del mese di giugno dell'anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo. Gli aumenti e le riduzioni sono applicabili a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell'anno in cui si verifica la variazione.

Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di somme assicurate e di premio.

Prima del termine di ogni periodo assicurativo annuo l'Assicurato può rinunciare all'adeguamento automatico della polizza con preavviso di 15 giorni, a mezzo di lettera raccomandata.

Se l'Assicurato si avvale di detta facoltà le somme assicurate ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo adeguamento effettuato.

Art. 6 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione viene prorogata per un anno e così successivamente. Il periodo di Assicurazione è stabilito nella durata di un anno; se l'Assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di Assicurazione coincide con la durata stessa del contratto.

Se l'Assicurazione è stipulata – ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile – per una durata poliennale (quindi pari ad almeno 2 anni) il premio viene calcolato con applicazione della riduzione percentuale pari all'1% per ogni annualità da applicarsi al premio di riferimento quotato.

Art. 7 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 8 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 9 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 10 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve dare avviso scritto alla Compagnia dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri e può chiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo/Risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

Art. 11 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 9 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto (art. 1915 del Codice Civile).

Il Contraente deve far seguire alla denuncia, nel più breve tempo possibile, le modalità di accadimento, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Compagnia lo richiede, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di responsabilità dell'Assicurato.

Agli effetti dell'Assicurazione di responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.), il Contraente deve denunciare, entro i termini di cui sopra, i sinistri per i quali l'Assicurato sia oggetto delle seguenti azioni:

- abbia luogo l'inchiesta della direzione provinciale del lavoro – settore ispezione del lavoro;
- abbia ricevuto avviso di procedimento penale aperto;
- abbia ricevuto richieste di risarcimento da parte dell'I.N.A.I.L. e/o dall'I.N.P.S.;
- abbia ricevuto richieste di risarcimento da parte del danneggiato o suoi legali o suoi aventi diritto.

Art. 12 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Compagnia e l'Assicurato hanno facoltà di recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi mediante lettera raccomandata.

Nel caso di recesso la Compagnia dovrà rimborsare all'Assicurato, entro 15 giorni dalla data di

efficacia dello stesso, la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso al netto dell'eventuale conteggio di regolazione del premio previsto dall'art. 4 - Regolazione del premio - Clausola risolutiva espressa.

Se il recesso viene esercitato da parte dell'Assicurato, questi dovrà rimborsare gli eventuali sconti di poliennialità usufruiti.

Art. 13 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale ed amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e, in caso di procedimento penale, assume la difesa dell'Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

La Compagnia provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall'Assicurato non sarà a carico della Compagnia se non preventivamente autorizzata.

Art. 14 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 15 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente all'esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente contratto, foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 16 LEGGE APPLICABILE

La presente Polizza di Assicurazione è regolamentata dalla legge italiana, con esclusione dell'applicazione delle norme di diritto internazionale privato.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 1.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) Oggetto dell'Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alle attività dichiarate in polizza, comprese quelle complementari ed accessorie.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

- per fatto doloso di persone del cui agire debba rispondere;
- per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 14) della legge 12 Giugno 1984, n. 222.

B) Oggetto dell'Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da "Prestatori di lavoro" di cui il medesimo si avvalga, adibiti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione, **salvo quanto previsto dalla definizione di "Prestatori di lavoro" per le persone distaccate temporaneamente presso altre aziende.**

L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:

- I.N.A.I.L. ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D.Lgs 23/2/2000 n. 38;
- I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 222 del 12/6/1984 e successive modifiche.

La garanzia è prestata anche ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente capoverso, cagionati ai "Prestatori di lavoro" da infortuni dai quali sia derivata morte o Invalidità Permanente non **inferiore al 6%**, calcolata sulla base delle Tabelle di cui al D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38.

L'Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro:

- **qualora l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'I.N.A.I.L. ricada in tutto o in parte sull'Assicurato, lo stesso sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'Assicurazione conserva la propria validità;**
- **il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da errate interpretazione delle norme vigenti in materia, l'Assicurazione conserva la propria validità.**

Limitatamente alle azioni di rivalsa esperite da I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S., i titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione ed i soci dell'Assicurato sono equiparati ai "Prestatori di lavoro".

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto e/o franchigia come indicati nell'Allegato n. 1 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Tale scoperto o franchigia non si applicano per quanto previsto dall'art. 13 - Gestione delle vertenze di danno. **Restano confermate tutte le altre esclusioni indicate al punto 2) dell'art. 1.9 - Esclusioni, relative ai rispettivi Settori di appartenenza.**

Art. 1.2 ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

L'Assicurazione comprende anche i danni derivanti:

- 1) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento, dalla proprietà e dal montaggio e smontaggio degli stand;
- 2) dall'esistenza della mensa aziendale e bar. **Limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati, i Prestatori di lavoro rientrano nel novero dei "terzi" e l'Assicurazione vale a condizione che la somministrazione ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo;**
- 3) dalla proprietà e/o uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;
- 4) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati, e dalla detenzione di cani, nell'ambito delle ubicazioni ove viene svolta l'attività;
- 5) dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale. **L'Assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicati le insegne, i cartelli e gli striscioni;**
- 6) dall'organizzazione di attività dopolavoristica e ricreativa, convegni, congressi, corsi di formazione professionale e gite aziendali, **ferma restando l'esclusione dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore, da navigazione di natanti, dall'impiego di aeromobili e dall'organizzazione in proprio di gite aziendali;**
- 7) dalla circolazione ed uso, anche all'esterno dei complessi aziendali, di velocipedi e ciclofurgoncini senza motore;
- 8) dall'uso dei mezzi meccanici di trasporto e/o di sollevamento in azione anche all'esterno dell'Azienda, **ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e da navigazione di natanti;**
- 9) dal servizio antincendio interno o da intervento diretto di Prestatori di lavoro per tale scopo;
- 10) dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione;
- 11) dall'organizzazione di visite all'Azienda e dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti dell'Azienda stessa, anche presso terzi;
- 12) dall'effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce, **ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e da navigazione di natanti. Sono comunque esclusi i danni alle cose formanti oggetto delle suddette operazioni; a veicoli di terzi e Prestatori di lavoro posteggiati:**
 - **entro lo stabilimento ove si svolgono le attività assicurate;**
 - **nelle aree di proprietà ed uso esclusivo dell'Assicurato a tale scopo riservate;**
 - **trovatisi nell'ambito di esecuzione di lavori.**
- 13) **Sono esclusi i danni da furto, incendio e atti dolosi in genere;**
- 14) dal servizio di pulizia dei locali occupati dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività assicurata, comprese le aree esterne di pertinenza del fabbricato;
- 15) dalla pulizia, riparazione e dall'ordinaria e straordinaria manutenzione dei macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- 16) dall'esistenza di officine, laboratori, impianti di autolavaggio, depositi di carburante e colonnine di distribuzione ed altre attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda.

Qualora le attività e i servizi sopraddetti fossero affidati in appalto a terzi, la presente Assicurazione

opera a favore dell'Assicurato in qualità di Committente. **S'intende esclusa la responsabilità civile propria delle persone fisiche o delle aziende che eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso.**

Art. 1.3 GARANZIE COMPRESSE AUTOMATICAMENTE NELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSI TERZI (R.C.T.)

a) Responsabilità Civile Personale dei Prestatori di Lavoro

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile personale di ciascun "prestatore di lavoro" (compresi quadri e dirigenti), titolare, familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell'Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, comprese quelle previste ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni, arrecati:

- alle persone considerate "terzi" (**escluso l'Assicurato/Contraente**) in base alle condizioni di polizza, **entro il limite del massimale R.C.T.**;
- agli altri "Prestatori di lavoro", **limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'articolo 583 del codice penale**, dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, **sempreché in polizza sia prevista la garanzia di R.C.O. ed entro il limite del massimale pattuito per la stessa.**

b) Responsabilità ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08

L'Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) è altresì estesa alla responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, in solido con l'Appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori ai sensi del d.Lgs. n. 81/08 e sue successive modifiche e/o integrazioni, qualora l'Assicurato abbia affidato lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria Azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'Azienda medesima, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'Appaltatore o del Subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'I.N.A.I.L.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia ottemperato a tutti gli obblighi previsti a suo carico dall'art. 26 e dalle altre pertinenti norme del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto e/o franchigia e limite di risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Resta ferma la facoltà di surroga della Compagnia verso l'Appaltatore nonché ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori.

c) Lesioni personali subite dai lavoratori subordinati dipendenti dall'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L.

Per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio (**escluse le Malattie Professionali**) sono considerati terzi i lavoratori subordinati dipendenti dall'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L..

d) Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da partecipazione occasionale o per fatto dei prestatori di lavoro.

A deroga delle esclusioni di polizza la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato:

- 1) per danni cagionati a terzi dai titolari e dai dipendenti di ditte (quali aziende di trasporto, fornitori e clienti) che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'Assicurazione;

- 2) per danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte, non controllate, collegate o consorziate con l'assicurato, quali aziende di trasporto, fornitori e clienti quando partecipano occasionalmente a lavori, anche manuali, di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'Assicurazione;
- 3) per danni cagionati a terzi dai dipendenti dell'Assicurato, dai lavoratori parasubordinati, dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D. Lgs. N. 276 del 10 settembre 2003.

e) Danni subiti da professionisti e consulenti

La garanzia Responsabilità Civile verso Terzi è estesa anche ai danni subiti da:

- professionisti, consulenti (**esclusi i Lavoratori Parasubordinati ed i Lavoratori con Rapporto di Lavoro Regolare sotto tutte le forme previste dal D. Lgs n. 276 del 10.09.2003 e successive modifiche ed integrazioni**) ed i loro Prestatori di Lavoro o addetti, di cui l'Assicurato od il committente dei lavori si avvalgano in ordine alle attività svolte dall'Assicurato e descritte nella scheda di polizza;
- dipendenti e/o collaboratori di Enti incaricati di svolgere accertamenti e controlli in ordine ai lavori eseguiti dall'Assicurato.

f) Segnaletica mancante o insufficiente

La garanzia comprende i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica aziendale o di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi, per l'esistenza in luoghi aperti al pubblico di opere o lavori, di macchine, impianti, attrezzi e di depositi di materiali.

g) Committenza Veicoli

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nell'ambito del massimale R.C.T., di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile nella sua qualità di Committente per danni cagionati a terzi dai suoi Prestatori di lavoro in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto all'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia, per i danni verificatisi all'estero, vale purché il proprietario o il conducente del veicolo siano in possesso di "Carta Verde" ed i danni si verifichino nei Paesi per i quali la stessa sia operante. La garanzia non è operante per i danni provocati da Prestatori di lavoro non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.**

Art. 1.4 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al lettera a), che precede;
- c) i Prestatori di lavoro limitatamente ai rischi di cui al precedente art. 1.1 lettera B) "Oggetto dell'Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)", salvo quanto disposto dall'art. 1.3 - Garanzie comprese automaticamente nell'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) – lettera c) "Lesioni personali subite dai lavoratori subordinati dipendenti dall'Assicurato non soggetti

- all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L.”;
- d) altre persone non qualificabili come “Prestatori di lavoro” che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione, salvo quanto disposto dal precedente art. 1.3 - Garanzie comprese automaticamente nell'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) – lettera d) “Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da partecipazione occasionale o per fatto dei prestatori di lavoro”- punto 2;
- e) gli Appaltatori, i Subappaltatori e loro dipendenti.

Art. 1.5 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'Assicurazione di R.C.T. prestata con la presente polizza è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi USA, CANADA e MESSICO.

Limitatamente ad USA, CANADA e MESSICO la garanzia viene estesa alle seguenti attività:

- viaggi per trattative di affari;
- partecipazione a convegni, fiere, mostre ed esposizioni, compreso il montaggio e lo smontaggio degli stands, purché direttamente effettuati dall'Assicurato.

L'Assicurazione di R.C.O. è operante nel mondo intero.

Art. 1.6 VALIDITÀ TEMPORALE

Salvo dove diversamente regolato, l'Assicurazione R.C.T./R.C.O. vale per i fatti accaduti durante il periodo di validità dell'Assicurazione.

Art 1.7 PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art 1.8 FRANCHIGIA PER DANNI A COSE

Relativamente ad ogni danno a cose, fatte salve eventuali fattispecie diversamente regolate, l'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia come indicata nell'Allegato n. 1 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

RISCHI DIVERSI

ART. 1.9 ESCLUSIONI

1) L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aereomobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- d) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e) da furto;
- f) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- g) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- h) provocati da acqua piovana ed agenti atmosferici in genere, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui alla Condizione Speciale 16 "Lavori presso terzi";
- i) relativi ad attività di assistenza nell'ambito aeroportuale, rifornimento di carburante agli aeromobili e comunque qualsiasi attività svolta all'interno di perimetri aeroportuali;
- j) cagionati a terzi e riferiti a perdite finanziarie, pecuniarie o "patrimoniali pure", intendendosi per tali quelle riconducibili a qualsiasi pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose, anche in conseguenza di errori nelle attività progettazione;
- k) cagionati a terzi e riferiti a perdite e/o pregiudizi economici secondo i termini riportati nelle esclusioni di cui al punto j) anche in conseguenza di attività di Internet Provider e qualsiasi altra attività di concezione, realizzazione, progettazione e/o produzione di software, firmware, qualsiasi altra tipologia di programmi o hardware anche se destinati all'uso nel o per il settore Internet;
- l) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge.

2) L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- b) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- c) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- d) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;

- e) provocati da soggetti diversi dai Prestatori di lavoro, della cui opera l'Assicurato si avvalga nell'esercizio della propria attività, salvo quanto disposto nell'art. 1.3 - Garanzie comprese automaticamente nell'Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi:
- lettera a) Responsabilità Civile Personale dei Prestatori di Lavoro;
 - lettera d) Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da partecipazione occasionale o per fatto dei prestatori di lavoro, punto 1;
- f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- g) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- h) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- i) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- inoltre, per entrambe le garanzie R.C.T. ed R.C.O., non sono compresi i danni:
- j) da detenzione o impiego di esplosivi;
- k) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- l) derivanti da malattie professionali;
- m) provocati da: prodotti anticoncezionali e RU 486, fenfluramina, dexfenfluramina e fentermina, emoderivati ed altri prodotti od organi di origine umana, vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina, fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metilfenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, schiume e/o resine di urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloranfenicolo, prodotti derivanti da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice e derivati (latex), prodotti dietetici a base di ephedra;
- n) derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
- o) derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
- p) conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere;
- q) derivanti da amianto o Chrysotile;
- r) derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
- s) provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco;
- t) risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
- u) derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
- v) derivanti da violazione di brevetti e/o marchi;
- w) provocati da diacetile (Diacetyl);
- x) derivanti dai pesticidi e/o biocidi che contengono le sostanze chimiche indicate dalla Convenzione di Rotterdam nella PIC List (Prior Informed Consent List);

- y) derivanti da Atrazina, CCA (Arseniato di Rame Cromato), vernici al piombo, Tris (2, 3 – dibromopropil) fosfato e che dipendano da violazioni di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque Autorità competente a disciplinare le modalità di immissione e trattazione delle suddette sostanze (es. divieto di immissione sul mercato, limiti di tolleranza ecc.).

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio (es. punitive or exemplary damages) anche se derivanti da norme imperative di legge.

CONDIZIONI SPECIALI

(che integrano le Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile quando essa sia riferita a uno o più rischi sottoindicati)

1) Animali

È compresa in garanzia la responsabilità dell'Assicurato inerente al trasferimento di animali effettuato anche con mezzi di trasporto, esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione.

Sono esclusi i danni ad animali sottoposti a monta nonché i danni alle coltivazioni e quelli da contagio.

Sono inoltre esclusi i danni alle persone che cavalcano gli animali o li conducono.

Limitatamente ai cani la garanzia è prestata con applicazione di una franchigia assoluta di € 200,00 per sinistro.

2) Binari – macchine operatrici semoventi – mezzi meccanici in genere

Dalla garanzia sono esclusi i danni al materiale rotabile e alla pavimentazione stradale.

3) Distributori di carburante in genere – stazioni di servizio per veicoli a motore – stazioni di lavaggio

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1.9 - Esclusioni, punto 2), lettera i), la garanzia comprende i danni causati dal carburante venduto, **esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.**

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1.9 - Esclusioni, punto 1), lettera c), l'assicurazione comprende altresì i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia all'Assicurato, ovvero sotto rifornimento, o sottoposti a lavori di manutenzione, riparazione o lavaggio **purché detti danni si verifichino nell'ambito del luogo dove si esercita l'attività cui si riferisce l'assicurazione e non siano diretta conseguenza dei lavori di manutenzione o di riparazione.**

Entrambe queste estensioni di garanzia sono prestate con una **franchigia assoluta di € 250,00 per ogni sinistro, ferma restando l'esclusione dei danni da furto e incendio.**

4) Autorimesse – autosili – parcheggi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di impianti di lavaggio, **di un'officina meccanica con non più di tre addetti** e dalla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata; quest'ultima garanzia è disciplinata dalla Condizione aggiuntiva "Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività", che si intende richiamata.

Salvo patto speciale, sono esclusi i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia ovvero sotto rifornimento, lavaggio o riparazione, nonché i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di distributori di carburante.

5) Negozi e depositi commerciali esclusi distributori di carburante, bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti ed esercizi affini

- a) L'assicurazione comprende i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce, **ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a**

motore.

- b) **La garanzia non è valida se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.**
- c) Quando in polizza sia prevista l'estensione della garanzia al rischio dello smercio, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per i danni involontariamente cagionati a terzi, ivi compreso l'acquirente, causati dalle cose vendute, **esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria, venduti nello stesso esercizio, per i quali l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto.**

L'assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, **non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute o consegnate durante il periodo di validità della garanzia, e non comprende i danneggiamenti alle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.**

Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

Se l'assicurazione riguarda negozi di lavanderie, tintorie e stirerie la garanzia comprende i danni cagionati alle cose in consegna e/o custodia e detenute a qualsiasi titolo e sulle quali si eseguano le lavorazioni; **limitatamente ai danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di €1.000,00 per sinistro. Sono sempre esclusi i primi €200,00 di danno per ciascun sinistro e per ciascun cliente.**

6) Insegne e cartelli pubblicitari

L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicati insegne e cartelli.

7) Alberghi – pensioni – residences – ostelli – campeggi

L'assicurazione comprende il rischio relativo alla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e la relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione aggiuntiva "Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività", che s'intende richiamata.

L'assicurazione comprende altresì i rischi relativi ai servizi di parrucchiere, saloni di bellezza, ristorante, bar, spacci e negozi, piscine, lavanderie, autorimesse, parcheggi, **ferma restando l'esclusione di quanto previsto dall'art. 1.9 - Esclusioni, punto 2), lettera d).**

La garanzia comprende i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati, **sempreché la somministrazione o la vendita e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.**

Salvo patto speciale, **sono esclusi dalla garanzia i rischi inerenti a stabilimenti balneari, stabilimenti di cure termali, servizi di idroterapia e fangoterapia, impianti sportivi, discoteche e nights clubs.**

8) Ascensori – montacarichi – montavivande – scale mobili

Quando l'assicurazione riguarda imprese di manutenzione la garanzia comprende i danni che si verificano durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione **esclusi i danni imputabili a mancata, insufficiente, errata o difettosa manutenzione.**

Quando gli impianti sono installati in un fabbricato in condominio sono considerati terzi anche i singoli condomini.

L'assicurazione è valida solo per gli impianti regolarmente collaudati.

9) Istituti di trattamenti estetici – istituti di cultura fisica – massaggiatori – callisti e pedicure

La validità della garanzia è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette all'esercizio, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

Salvo patto speciale l'assicurazione non comprende i rischi relativi all'esercizio di bar, ristoranti e piscine.

10) Bar, pasticcerie e gelaterie – ristoranti, pizzerie, tavole calde – mense aziendali – birrerie – esercizi affini

L'assicurazione comprende i danni cagionati dai generi somministrati o smerciati **sempreché la somministrazione o la vendita e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia**; per i generi alimentari di produzione propria venduti e/o somministrati nello stesso esercizio, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo. Salvo patto speciale sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi all'esercizio di autorimesse, parcheggi, sale da ballo, sale da giochi e sale da biliardo con più di due biliardi.

11) Farmacie

La validità della garanzia è subordinata al possesso da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta.

L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e, **comunque durante il periodo di validità della garanzia**, da prodotti e specialità smerciati; per i prodotti galenici di produzione propria, venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario dei prodotti stessi. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

12) Istituti di educazione ed istruzione, scuole, collegi e convitti – istituti di correzione – colonie – oratori e ricreatori

La garanzia comprende la responsabilità personale degli insegnanti e degli addetti all'istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo.

Sono considerati terzi gli allievi e gli iscritti.

Limitatamente agli oratori e ricreatori sono esclusi dalla garanzia i rischi inerenti all'esercizio dell'attività scoutistica.

Per l'attività esterna la garanzia è valida in quanto l'Assicurato abbia predisposto per essa apposita sorveglianza.

Salvo patto speciale la garanzia non comprende i rischi relativi all'esercizio di teatri, cinematografi, piscine e tribune.

13) Associazioni, società e scuole sportive

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato, degli associati o degli allievi per danni cagionati a terzi. **Gli associati, gli allievi, e coloro che partecipano alle attività sportive non sono considerati terzi tra di loro.**

La garanzia è valida anche per i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, **esclusi, salvo patto speciale, tribune, stadi, arene, ippodromi, cinodromi, velodromi, sferisteri.**

Sempre salvo patto speciale, la garanzia non è operante nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone non associate.

14) Stabilimenti balneari

La garanzia comprende i rischi relativi al servizio di bar. **Salvo patto speciale sono esclusi i rischi relativi all'esercizio di palestre, campi sportivi, imbarcazioni (eccettuate quelle di salvataggio), ristoranti, sale da ballo, parcheggi.**

15) Velocipedi e ciclomotori senza motore

Per i danni cagionati da velocipedi e ciclomotori senza motore adibiti a noleggio la garanzia è prestata **con una franchigia assoluta di € 200,00 per sinistro**. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile del conducente del velocipede noleggiato.

16) Lavori presso terzi

La garanzia comprende, limitatamente ai lavori presso terzi, i danni:

- a cose altrui, derivanti da Incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1.9 - Esclusioni, punto 2), lettera h).
- ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi ed, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1.9 - Esclusioni, punto 2), lettera g), alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume, peso o destinazione d'uso non possono essere rimosse;
- alle cose di terzi contenute all'interno dei fabbricati, ai soffitti ed alle pareti e/o pavimentazioni interne dei fabbricati stessi, in conseguenza di acqua piovana e di agenti atmosferici, verificatisi in occasione dell'esecuzione dei lavori, **a condizione che l'Assicurato provi di aver approntato opere provvisorie, cioè strutture provvisorie poste a protezione delle opere interessate ai lavori in corso di esecuzione e che le stesse siano state deteriorate a seguito della violenza degli eventi atmosferici.**

Restano comunque esclusi i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo, alle opere in costruzione ed alle parti oggetto di lavorazione. Questa garanzia è prestata, con l'applicazione di uno scoperto e/o franchigia e limite di risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Qualora un sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi della Garanzia Aggiuntiva "Interruzione e/o sospensione di attività di terzi", valida se espressamente richiamata, il predetto limite di risarcimento è comprensivo anche di tali danni.

17) Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(applicabili soltanto se espressamente richiamate in polizza)

Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività - AT005A

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1.9 - Esclusioni, punto 2), lettera c) e lettera h), l'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività descritta in polizza, degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili, antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino (compresi parchi, alberi ad alto fusto, attrezzature sportive e per giochi), strade private e recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici.

La garanzia comprende i danni derivanti da lavori di ordinaria manutenzione, pulizia e simili. Qualora tali attività siano affidate a soggetti non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, la garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori, anche ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

L'Assicurazione comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dei Fabbricati assicurati, anche ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, e sempreché l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori e, ove previsto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Si intendono comunque esclusi i danni derivanti da lavori di sopraelevazione o demolizione ed alle Cose formanti oggetto delle suddette operazioni.

L'Assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- **umidità, stitlicidio, insalubrità dei locali e provocati da funghi e muffe.;**
- **proprietà di parchi con superficie superiore ad un ettaro;**
- **attrezzature ed impianti sportivi;**
- **giochi gonfiabili.**

Limitatamente ai danni derivanti da:

- spargimento di acqua o da rigurgito/occlusione/trabocco di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;
- incendio del fabbricato;
- dalla caduta di neve e ghiaccio da fabbricati e piante,

la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 500,00 per ciascun sinistro e con un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 200.000,00. In caso di esistenza di altra copertura Incendio/Ricorso Terzi, la garanzia sarà operante per la parte di danno eccedente il massimale assicurato con la polizza Incendio/Ricorso Terzi.

Se l'assicurazione riguarda fabbricati locati in leasing ed è stipulata dall'utilizzatore per conto della società di leasing, la garanzia opera unicamente per la responsabilità civile derivante alla stessa società di leasing in qualità di proprietario ("Assicurato"), con esclusione dal novero dei terzi dell'utilizzatore ("Contraente"), mentre sono considerati terzi i "Prestatori di lavoro" del Contraente/Assicurato nel limite del massimale previsto per la garanzia R.C.O.

Si precisa che, se l'assicurazione riguarda fabbricati locati in leasing ed è stipulata dall'utilizzatore per conto della società di leasing, nel caso in cui:

- **risultando operante altra Assicurazione di Responsabilità Civile la presente garanzia è prestata a secondo Rischio per l'eccedenza dei massimali dell'altra Assicurazione.**

La presente garanzia vale anche per la proprietà e/o conduzione, depositi, uffici, magazzini, ed altri

fabbricati in genere, purché inerenti all'attività dichiarata.

L'Assicurazione è operante esclusivamente per fabbricati in buone condizioni di statica e manutenzione.

Proprietà di fabbricati descritti in polizza - AT004A

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1.9 - Esclusioni, punto 2), lettera c) e lettera h), l'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario dei fabbricati e/o terreni descritti in polizza, degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili, antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino (compresi parchi, alberi ad alto fusto, attrezzature sportive e per giochi), strade private e recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici.

La garanzia comprende i danni derivanti da lavori di ordinaria manutenzione, pulizia e simili. Qualora tali attività siano affidate a soggetti non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, la garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori, anche ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

L'Assicurazione comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dei Fabbricati assicurati, anche ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, e sempreché l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori e, ove previsto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Si intendono comunque esclusi i danni derivanti da lavori di sopraelevazione o demolizione ed alle Cose formanti oggetto delle suddette operazioni.

L'Assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- **umidità, stillicidio, insalubrità dei locali e provocati da funghi e muffe.;**
- **proprietà di parchi con superficie superiore ad un ettaro;**
- **attrezzature ed impianti sportivi;**
- **giochi gonfiabili.**

Limitatamente ai danni derivanti da:

- spargimento di acqua o da rigurgito/occlusione/trabocco di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;
- incendio del fabbricato;
- dalla caduta di neve e ghiaccio da fabbricati e piante,

la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 500,00 per ciascun sinistro e con un limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 200.000,00. In caso di esistenza di altra copertura Incendio/Ricorso Terzi, la garanzia sarà operante per la parte di danno eccedente il massimale assicurato con la polizza Incendio/Ricorso Terzi.

Se l'assicurazione riguarda fabbricati locati in leasing ed è stipulata dall'utilizzatore per conto della società di leasing, la garanzia opera unicamente per la responsabilità civile derivante alla stessa società di leasing in qualità di proprietario ("Assicurato"), con esclusione dal novero dei terzi dell'utilizzatore ("Contraente"), mentre sono considerati terzi i "Prestatori di lavoro" del Contraente/Assicurato nel limite del massimale previsto per la garanzia R.C.O.

Si precisa che, se l'assicurazione riguarda fabbricati locati in leasing ed è stipulata dall'utilizzatore per conto della società di leasing, nel caso in cui:

- **risulti operante altra Assicurazione di Responsabilità Civile la presente garanzia è prestata a secondo Rischio per l'eccedenza dei massimali dell'altra Assicurazione.**

Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve

rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.**

Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato escluso il valore dell'area supera di oltre il 20% il valore dichiarato in polizza dall'Assicurato, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.

L'Assicurazione è operante esclusivamente per fabbricati in buone condizioni di statica e manutenzione.

Danni a mezzi sotto carico o scarico - AT006A

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1.9 - Esclusioni, punto 2), lettera f), la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. **Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.**

Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di €200,00 per ogni mezzo danneggiato.

Interruzione e/o sospensione di attività di terzi - AD017A

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1.9 - Esclusioni, punto 2), lettera b), la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.**

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di €2.500,00 nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di €100.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Inquinamento accidentale - AT007A

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1.9 - Esclusioni, punto 1), lettera d), la garanzia comprende i danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di **impianti e condutture.**

Tale garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso, **con l'esclusione delle sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni d'esercizio e simili.**

La garanzia di "inquinamento accidentale" non comprende i danni di cui l'Assicurato o persone del cui agire debba rispondere siano responsabili a titolo di Danno Ambientale ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche o integrazioni.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto e/o franchigia e limite di risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale - AT008A

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1.9 - Esclusioni, punto 1), lettera a), preso atto che l'Assicurato utilizza:

- carrelli elevatori,
- macchine operatrici,
- trattori,
- veicoli a motore,

non immatricolati al P.R.A. e per i quali non sussiste autorizzazione alla circolazione su strade pubbliche o su aree a queste equiparate, rilasciata dalla competenti Autorità, la garanzia comprende i danni a terzi derivanti dalla circolazione degli stessi, sempreché i danni si verifichino

all'interno del perimetro aziendale e/o del cantiere nel quale si svolge l'attività descritta in polizza.

La presente estensione di garanzia non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti;
- per i danni subiti da terzi trasportati.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto e/o franchigia e limite di risarcimento come indicati nell'Allegato n. 1 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Buona Fede - AG012A

A parziale deroga dell'art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio delle Norme che regolano l'assicurazione in Generale, l'omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni sempre che tali omissioni o inesattezze o incomplete dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo o colpa grave e sempre che gli aggravamenti derivanti o le modifiche del rischio risultino accettabili dalla Società in base alle vigenti norme assuntive ed ai criteri tariffari. **Il Contraente e/o l'Assicurato avranno l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio concordato tra le Parti in relazione al maggior rischio esistente, con decorrenza retroattiva dal momento in cui la circostanza aggravante ha avuto inizio.**

Aumento Franchigia per danni a cose - AF001A

A parziale deroga dell'art. 1.8 - Franchigia per danni a cose, si conviene che, relativamente ad ogni danno a cose e per tutte le garanzie prestate dalla polizza, l'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di €2.000,00, salvo eventuali minimi superiori.

AZIENDE AGRICOLE

Art. 1.20 ESCLUSIONI

1) L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aereomobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- d) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e) da furto;
- f) a mezzi di trasporto ed animali sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, nonché alle cose sugli stessi trasportate;
- g) alle colture, alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si esplicano i lavori ed alle cose trovantisì nell'ambito dell'esecuzione dei lavori stessi provocati dall'impiego di macchine agricole;
- h) provocati da fitofarmaci composti in tutto o in parte da sostanze chimiche il cui impiego sia vietato dalla legge;
- i) alle scorte vive o morte del fondo a chiunque appartengano;
- j) cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- k) derivanti da smercio di prodotti;
- l) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge.

Rischi esclusi dall'assicurazione o assicurabili solo con patto speciale o con condizione aggiuntiva.

2) L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
 - b) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- inoltre, per entrambe le garanzie R.C.T. ed R.C.O., non sono compresi i danni:
- c) da detenzione o impiego di esplosivi;
 - d) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);

- e) derivanti da malattie professionali;
- f) provocati da: prodotti anticoncezionali e RU 486, fenfluramina, dexfenfluramina e fentermina, emoderivati ed altri prodotti od organi di origine umana, vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina, fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metilfenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, schiume e/o resine di urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloranfenicolo, prodotti derivanti da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice e derivati (latex), prodotti dietetici a base di ephedra;
- g) derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
- h) derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
- i) conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere;
- j) derivanti da amianto o Chrysotile;
- k) derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
- l) provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco;
- m) risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
- n) derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
- o) derivanti da violazione di brevetti e/o marchi;
- p) provocati da diacetile (Diacetyl);
- q) derivanti dai pesticidi e/o biocidi che contengono le sostanze chimiche indicate dalla Convenzione di Rotterdam nella PIC List (Prior Informed Consent List);
- r) derivanti da Atrazina, CCA (Arseniato di Rame Cromato), vernici al piombo, Tris (2, 3 – dibromopropil) fosfato e che dipendano da violazioni di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque Autorità competente a disciplinare le modalità di immissione e trattazione delle suddette sostanze (es. divieto di immissione sul mercato, limiti di tolleranza ecc.).
- s) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt.1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- t) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- u) relativi ad attività di assistenza nell'ambito aeroportuale, rifornimento di carburante agli aeromobili e comunque qualsiasi attività svolta all'interno di perimetri aeroportuali;
- v) cagionati a terzi e riferiti a perdite finanziarie, pecuniarie o "patrimoniali pure", intendendosi per tali quelle riconducibili a qualsiasi pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose, anche in conseguenza di errori nelle attività progettazione;

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio (es. punitive or exemplary damages) anche se derivanti da norme imperative di legge.

CONDIZIONI SPECIALI

(che integrano le Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile quando essa sia riferita ad uno o più rischi sottoindicati)

1) Proprietario conduttore di azienda agricola (conduzione diretta, a colonia parziaria o a mezzadria, con o senza braccianti)

L'assicurazione vale per i rischi inerenti:

- alla proprietà, all'uso o alla manutenzione ordinaria, eseguita in economia dall'Assicurato, degli immobili che costituiscono l'Azienda, come fabbricati rurali, rustici in genere, terreni, strade, canali, **bacini per raccolta di acqua ad uso di sola irrigazione**, ponti e manufatti in genere, alberi e boschi;
- ai lavori di coltivazioni agricole, comprese le lavorazioni connesse alla conservazione ed alla prima manipolazione dei prodotti dell'azienda anche con uso di macchine azionate da motore;
- ai lavori di dissodamento dei terreni, di bonifica, di disboscamento e di taglio di piante eseguiti in proprio;
- **all'esistenza ed all'allevamento, non a carattere industriale, nell'azienda, di bestiame in genere, compresa la monta esercitata esclusivamente per conto dell'azienda stessa, nonchè il trasferimento del bestiame ai pascoli ed ai mercati, esclusi i rischi della circolazione dei veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni ed integrazioni;**
- all'esistenza di cani da guardia, di animali da cortile e di alveari;
- all'impiego di animali bovini ed equini per lavori agricoli e per il traino di carri da trasporto di derrate, **merci e bestiame per le sole necessità dell'azienda**, nonchè per il traino di carrozze, calessi e biroccini ad uso privato. Per le carrozze, i calessi ed i biroccini sono compresi i danni corporali alle terze persone trasportate;
- all'uso di velocipedi da parte dell'Assicurato, dei suoi familiari conviventi e degli addetti, per ragioni inerenti alla conduzione dei fondi;
- **all'esistenza, nell'ambito dell'azienda e per esclusivo uso agricolo, di cabine e di linee elettriche;**
- all'esistenza di passaggi a livello, ferroviari o tramviari custoditi o incustoditi;
- **all'impiego di macchine agricole e relativi motori, purché usati per le sole necessità dell'azienda;**
- alla responsabilità civile dei mezzadri, coloni e loro dipendenti per fatti connessi al servizio dell'azienda nei casi in cui l'azienda stessa sia condotta a colonia parziaria o a mezzadria.
- ai fini della garanzia "Oggetto dell'Assicurazione Responsabilita' Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)" di cui all'art. 1.1 lettera B), sono equiparati ai Prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato i titolari ed i dipendenti di altre aziende agricole **purché in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs. 23/02/2000 n. 38, che prestino la loro opera, anche manuale, nell'azienda dell'Assicurato e per conto dello stesso secondo quanto previsto dall'art. 2139 Codice Civile.**

Quando l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario dei fabbricati descritti in polizza e degli impianti fissi destinati al loro uso, compresi ascensori e montacarichi, la garanzia non comprende i danni derivanti:

- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni;
- da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonchè quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio, ed in genere insalubrità dei locali;

- **da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.**

Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogne, conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di €200,00 per ciascun sinistro.

Nel caso in cui l'Assicurato sia una persona fisica e risieda nell'azienda indicata nel frontespizio della polizza, l'assicurazione, vale anche per la responsabilità civile dell'Assicurato stesso e dei familiari conviventi in relazione a fatti della vita privata, con esclusione di rischi inerenti ad attività professionali diverse da quella agricola.

Sono altresì compresi i seguenti rischi:

- **pratica di sports comuni, escluse le competizioni di carattere agonistico;**
- **conduzione della dimora abituale e saltuaria dell'Assicurato, ivi compresa l'antenna televisiva;**
- **detenzione ed uso di armi, compreso il loro impiego per l'esercizio della caccia da parte del solo Assicurato;**
- **proprietà od uso di velocipedi, di cavalli da sella, di animali domestici, con applicazione, su ogni sinistro cagionato da cani, di una franchigia assoluta di €200,00.**

L'assicurazione comprende inoltre i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.

2) Affittuario di azienda agricola (conduzione diretta o a mezzo coloni o di mezzadri con o senza braccianti)

L'assicurazione vale per i rischi inerenti:

- **alla conduzione, all'uso o alla manutenzione ordinaria eseguita in economia dall'Assicurato degli immobili che costituiscono l'Azienda, come fabbricati rurali, rustici in genere, terreni, strade, canali, bacini per raccolta di acqua ad uso di sola irrigazione, ponti e manufatti in genere, alberi e boschi;**
- **ai lavori di coltivazioni agricole, comprese le lavorazioni connesse alla conservazione ed alla prima manipolazione dei prodotti dell'azienda anche con uso di macchine azionate da motore; ai lavori di dissodamento dei terreni, di bonifica, di disboscamento e di taglio di piante eseguiti in proprio; all'esistenza ed all'allevamento, non a carattere industriale, nell'azienda, di bestiame in genere, compresa la monta esercitata esclusivamente per conto dell'azienda stessa, nonché il trasferimento del bestiame ai pascoli e ai mercati, esclusi i rischi della circolazione dei veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24 dicembre 1969 n. 990 e successive modificazioni ed integrazioni;**
- **all'esistenza di cani da guardia, di animali da cortile e di alveari;**
- **all'impiego di animali bovini ed equini per lavori agricoli e per traino di carri da trasporto di derrate, merci e bestiame per le sole necessità dell'azienda, nonché per il traino di carrozze, calessi e biroccini ad uso privato.** Per le carrozze, i calessi ed i biroccini sono compresi i danni corporali alle terze persone trasportate;
- **all'uso di velocipedi da parte dell'Assicurato, dei suoi familiari conviventi e degli addetti, per ragioni inerenti alla conduzione dei fondi;**
- **all'esistenza, nell'ambito dell'azienda e per esclusivo uso agricolo, di cabine e di linee elettriche;**
- **all'esistenza di passaggi a livello, ferroviari o tramviari custoditi o incustoditi;**
- **all'impiego di macchine agricole e relativi motori, purché usati per le sole necessità dell'azienda;**
- **alla responsabilità civile dei mezzadri, coloni e loro dipendenti per fatti connessi al servizio dell'azienda nei casi in cui l'azienda stessa sia condotta a colonia parziale od a mezzadria;**

- ai fini della garanzia "Oggetto dell'Assicurazione Responsabilita' Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)" di cui all'art. 1.1 lettera B), sono equiparati ai Prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato i titolari ed i dipendenti di altre aziende agricole **purché in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs. 23/02/2000 n. 38, che prestino la loro opera, anche manuale, nell'azienda dell'Assicurato e per conto dello stesso secondo quanto previsto dall'art. 2139 Codice Civile.**

Nel caso in cui l'Assicurato sia una persona fisica e risieda nell'azienda indicata nel frontespizio della polizza, l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile dell'Assicurato stesso e dei familiari conviventi in relazione a fatti della vita privata, con esclusione di rischi inerenti ad attività professionali diverse da quella agricola.

Sono altresì compresi i seguenti rischi:

- pratica di sport comuni, **escluse le competizioni di carattere agonistico;**
- conduzione della dimora abituale e saltuaria dell'Assicurato, ivi compresa l'antenna televisiva;
- detenzione ed uso di armi, compreso il loro impiego per l'esercizio della caccia **da parte del solo Assicurato;**
- proprietà od uso di velocipedi, di cavalli da sella, di animali domestici, **con applicazione, su ogni sinistro cagionato da cani, di una franchigia assoluta di €200,00.**

L'assicurazione comprende inoltre i danni arrecati dagli addetti ai servizi domestici per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.

3) Franchigie e scoperti operanti per proprietario conduttore o affittuario di azienda agricola

Per ciascun danno:

- **a cose, prodotto da presidi ausiliari, resta a carico dell'Assicurato l'importo di uno scoperto del 20% con un minimo di €200,00;**
- **a terreni e colture provocate da animali, la garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di €200,00;**
- **a cose ed a persone provocato da cani, la garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di €200,00.**

4) Proprietario non conduttore di azienda agricola (escluso il rischio inerente alla proprietà dei fabbricati)

L'assicurazione vale per i rischi inerenti:

- alla proprietà di terreni, strade, canali, bacini per raccolta d'acqua ad uso di sola irrigazione, ponti e manufatti in genere, alberi e boschi;
- alla manutenzione ordinaria fatta eseguire in economia dall'Assicurato.

5) Proprietario non conduttore di azienda agricola (compreso il rischio inerente alla proprietà dei fabbricati)

L'assicurazione vale per i rischi inerenti:

- alla proprietà, all'uso o alla manutenzione ordinaria eseguita in economia dall'Assicurato **degli immobili che costituiscono l'azienda**, come fabbricati rurali, rustici in genere, terreni, strade, canali, bacini per raccolta di acqua **ad uso di sola irrigazione, ponti** e manufatti in genere, alberi e boschi.

Quando l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario dei fabbricati descritti in polizza e degli impianti fissi destinati al loro uso, compresi ascensori e montacarichi, **la garanzia non comprende i danni derivanti:**

- **da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni;**

- da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogne, conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di €200 per ciascun sinistro.

Fermo restando quanto sopra previsto per la proprietà di fabbricati, si conviene che se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato escluso il valore dell'area supera di oltre il 20% il valore dichiarato in polizza dall'Assicurato, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.

6) Dichiarazione agricola

Per la determinazione dell'aliquota d'imposta da corrispondere sui premi di assicurazione, l'Assicurato dichiara che i beni assicurati sono impiegati nell'attività da lui svolta nei limiti degli artt. 22 e 28 del D.P.R. n. 597 del 1973 e, in particolare, che gli immobili esistenti sul fondo agricolo sono utilizzati nei limiti dell'art. 39 dello stesso D.P.R. 597.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(applicabili soltanto se espressamente richiamate in polizza)

Stazioni di monta per conto terzi - AA005A

La garanzia è estesa ai danni derivanti dall'esercizio per conto di terzi di stazioni di monta equina, taurina o suina annesse all'azienda agricola, esclusi i danni agli animali sottoposti alla monta.

Stazioni di monta per conto terzi (compresi danni agli animali sottoposti alla monta) - AA006A

La garanzia è estesa ai danni derivanti dall'esercizio per conto di terzi di stazioni di monta equina, taurina o suina annesse all'azienda agricola compresi i danni subiti dagli animali di proprietà di terzi sottoposti alla monta **con applicazione di una franchigia assoluta di €200,00 per ogni sinistro.**

Danni a mezzi di trasporto ed animali sotto carico e scarico - AA007A

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1.9 - Esclusioni, punto 1), lettera f), la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto e ad animali sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, **ferma restando l'esclusione dei danni alle cose sugli stessi trasportate. Sono altresì esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso. La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 200,00 per ogni mezzo od animale danneggiato.**

Agriturismo - AA008A

La garanzia è estesa all'attività di agriturismo svolta dall'Azienda assicurata nei modi e nei termini previsti dalle Leggi vigenti, per danni involontariamente cagionati a terzi compresi gli ospiti.

L'Assicurazione vale per i rischi derivanti:

- dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati e delle strutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività agrituristica, comprese piscine, campi da tennis, calcio, bocce e simili, nonché per i danni causati e/o subiti dalle persone ospitate anche quando partecipano ai lavori dell'Azienda;

- dalla partecipazione da parte degli ospiti alle attività dell'Azienda Agricola;
- da attività ricreative, culturali e sportive, svolte a carattere non professionale, gestite e/o organizzate dall'Assicurato, all'interno dell'Azienda Agricola;
- dall'attività di equitazione.

L'Assicurazione vale anche per:

- i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'Assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, **esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi**. Per i generi alimentari di produzione propria l'Assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. **Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.**
- i danni a veicoli a motore, natanti, roulotte e tende da campeggio dei clienti **con esclusione dei danni da Furto, da Incendio, da mancato uso e di quelli alle cose in essi contenute.**

Estensione Furto Agriturismo - AA009A

L'Assicurazione vale anche per:

- i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere come previsto dagli artt. 1783, 1784, 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione, deterioramento delle cose consegnate o non consegnate. **La somma massima di garanzia per ogni cliente è limitata a 1.000 euro.** Tale limite si intende automaticamente raddoppiato qualora gli oggetti siano custoditi in cassaforte.

Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico cliente. **Resta a carico dell'Assicurato una franchigia per sinistro di €100,00. Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da Incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di stiratura e di riscaldamento, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili. La garanzia non vale per denaro e valori, marche, titoli di credito e oggetti preziosi.**

Allegato 1

Tabella riepilogativa delle garanzie prestate con un sottolimito di massimale o che prevedono scoperti e/o franchigie.

Rischi Diversi

Seguono franchigie, scoperti e massimi risarcimenti delle garanzie previste dalle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, dalle Condizioni Particolari e da quelle Aggiuntive eventualmente rese operanti. Si precisa che potrebbero essere pattuite in fase di emissione del contratto o in fase successiva, mediante appendice, diverse formulazioni degli importi deducibili precedentemente nominati. In questi casi, quanto riportato nelle Condizioni di Assicurazione allegate alla polizza perfezionata e/o riportato all'interno di appendici, prevarrà su quanto sotto indicato.

Articolo di riferimento	Tipo di garanzia	Scoperto/Franchigia del	Con il minimo di	Con il massimo Risarcimento per sinistro di
Art. 1.1, lettera B)	Oggetto dell'Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.).	Danno Biologico: morte o Invalidità Permanente non inferiore al 6%		Nel limite del massimale dedicato.
Art. 1.2, punto 13)	A veicoli di terzi e Prestatori di lavoro in sosta entro lo stabilimento.	Vedi Art. 1.8		€25.000,00
Art. 1.3, lettera b)	Responsabilità ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. N. 81/2008.	Scoperto 10%	€500,00	Nel limite del massimale RCT
Art. 1.8	Franchigia per danni a cose.	€200,00		
Condizioni Speciali 1)	Animali.	Limitatamente ai cani: €200,00 per sinistro		Nel limite del massimale RCT
Condizioni Speciali 3)	Distributori di carburante in genere – stazioni di servizio per veicoli a motore – stazioni di lavaggio.	€250,00		Nel limite del massimale RCT
Condizioni Speciali 5)	Negozi e depositi commerciali esclusi distributori di carburante, bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti ed esercizi affini.	Vedi Art. 1.8		Nel limite del massimale RCT. Per lavanderie, tintorie e stirerie: € 1.000,00 per sinistro limitatamente ai danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori.
Condizioni Speciali 15)	Velocipedi e ciclomotori senza motore.	Vedi Art. 1.8		
Condizioni Speciali 16)	Lavori presso terzi: • a cose altrui, derivanti da Incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; • ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi e alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume, peso o destinazione d'uso non possono essere rimosse; • alle cose in conseguenza di acqua piovana e di agenti atmosferici, verificatisi in occasione dell'esecuzione dei lavori.	Scoperto 10%	€500,00	€100.000,00 per sinistro/anno
Condizioni Aggiuntive - AT006A	Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico.	Vedi Art. 1.8		Nel limite del massimale RCT
Condizioni Aggiuntive - AD017A	Interruzione e/o sospensione di attività di terzi.	Scoperto 10%	€2.500,00	€100.000,00 per sinistro/anno
Condizioni Aggiuntive - AT007A	Inquinamento accidentale.	Scoperto 10%	€500,00	€100.000,00
Condizioni Aggiuntive - AT008A	Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale.	Scoperto 10%	€500,00	€100.000,00
Condizioni Aggiuntive - AF001A	Franchigia per danni a cose.	€2.000,00		

Tabella riepilogativa delle garanzie prestate con un sottolimito di massimale o che prevedono scoperti e/o franchigie.

Aziende Agricole

Seguono franchigie, scoperti e massimi risarcimenti delle garanzie previste dalle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile, dalle Condizioni Particolari e da quelle Aggiuntive eventualmente rese operanti. Si precisa che potrebbero essere pattuite in fase di emissione del contratto o in fase successiva, mediante appendice, diverse formulazioni degli importi deducibili precedentemente nominati. In questi casi, quanto riportato nelle Condizioni di Assicurazione allegate alla polizza perfezionata e/o riportato all'interno di appendici, prevarrà su quanto sotto indicato.

Articolo di riferimento	Tipo di garanzia	Scoperto/Franchigia del	Con il minimo di	Con il massimo Risarcimento per sinistro di
Art. 1.1, lettera B)	Oggetto dell'Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.).	Danno Biologico: morte o Invalidità Permanente non inferiore al 6%		Nel limite del massimale dedicato.
Art. 1.2, punto 13)	A veicoli di terzi e Prestatori di lavoro in sosta entro lo stabilimento.	Vedi Art. 1.8		€ 25.000,00
Art. 1.3, lettera b)	Responsabilità ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. N. 81/2008.	Scoperto 10%	€ 500,00	Nel limite del massimale RCT
Art. 1.8		€ 200,00		
Condizioni Speciali 1)	Proprietario conduttore di azienda agricola.	<ul style="list-style-type: none"> • Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o rigurgito fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture: € 200,00 per sinistro • Limitatamente ai cani: € 200,00 per sinistro 		Nel limite del massimale RCT
Condizioni Speciali 2)	Affittuario di Azienda Agricola.	<ul style="list-style-type: none"> • Limitatamente ai cani: € 200,00 per sinistro 		Nel limite del massimale RCT
Condizioni Speciali 3)	Franchigie e scoperti operanti per proprietario conduttore o affittuario di azienda agricola	<ul style="list-style-type: none"> - a cose, prodotto da presidi ausiliari, scoperto del 20% con un minimo di € 200,00; - a terreni e colture provocate da animali, franchigia assoluta di € 200,00; - a cose ed a persone provocato da cani, franchigia assoluta di € 200,00. 		Nel limite del massimale RCT
Condizioni Speciali 5)	Proprietario non conduttore di azienda agricola (compreso il rischio inerente alla proprietà dei fabbricati)	Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o rigurgito fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture: € 200,00 per sinistro.		Nel limite del massimale RCT
Condizioni Aggiuntive - AA006A	Stazioni di monta per conto terzi (compresi danni agli animali sottoposti alla monta)	€ 200,00		Nel limite del massimale RCT
Condizioni Aggiuntive - AA007A	Danni a mezzi di trasporto ed animali sotto carico e scarico	€ 200,00		Nel limite del massimale RCT
Condizioni Aggiuntive - AA009A	Estensione Furto Agriturismo.	€ 100,00		€ 1.000,00 per sinistro per cliente/nucleo familiare

GLOSSARIO

Ai termini che seguono le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Appaltatore/Subappaltatore

La persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione dei lavori o di parte di essi, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia.

Ai fini della presente Assicurazione s'intendono equiparati all'Appaltatore/Subappaltatore:

- il prestatore di un contratto d'opera, regolarmente iscritto alla Camera di Commercio, come definito dall'art. 2222 del Codice Civile;
- il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a cottimo.

Asbesto

Amianto.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di Assicurazione.

Azienda

Il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

Beni strumentali

Beni mobili e immobili finalizzati allo svolgimento dell'attività assicurata in Polizza.

Biotecnologie

Le applicazioni tecnologiche che si servono dei sistemi biogeni, degli organismi viventi o di derivati di questi per produrre o modificare prodotti o processi per un fine specifico.

Committente

Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.

Compagnia

Aviva Italia S.p.A.

Contraente

Il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio e/o di altri e su cui gravano gli obblighi da esso derivanti.

Cose

Sia gli oggetti materiali che gli animali.

Diaframmi

Struttura prefabbricata o gettata in opera che viene utilizzata per sostenere scavi artificiali di natura provvisoria o definitiva impedendo lo scivolamento del terreno all'interno dello scavo.

Direttore dei lavori

Figura professionale scelta dal committente con lo scopo di seguire l'andamento regolare del cantiere.

Elemento variabile

Parametro utilizzato per il calcolo del premio.

Fabbricato

L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e condizionamento, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni considerati immobili per natura e destinazione, affreschi e statue non aventi valore artistico.

Fatturato

L'importo risultante dal bilancio alla voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" conseguito da tutti gli Assicurati coperti dalla presente Polizza nell'annualità di efficacia dell'Assicurazione al netto di (salvo diversa contrattualizzazione):

- Fatturazione tra gli Assicurati (Intercompany);
- I.V.A. o equivalenti imposte locali applicabili.

Franchigia

Importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che può prevedere un importo massimo e/o minimo, che viene dedotto dal Danno e che l'Assicurato tiene a suo carico.

Furto

L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per se o per altri.

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di apposito focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

Inquinamento

Ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse dallo Stabilimento ove l'Assicurato svolge la sua attività.

Intermediario

Persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli intermediari assicurativi, che presenta o propone i prodotti assicurativi e presta assistenza e consulenza finalizzata a tale attività.

Internet Provider

Fornitore di servizi internet.

Invalidità Permanente

La perdita totale o parziale definitiva della capacità generica lavorativa indipendentemente dalla professione esercitata

Limite di Risarcimento

L'obbligazione massima della Compagnia per uno o più sinistri per periodo assicurativo, per una specifica garanzia. Tale limite non si intende in aggiunta al Massimale di Sezione, ma è una parte dello stesso.

Malattie professionali

Patologia che ha come causa l'esercizio di una attività lavorativa ed è determinata dall'esposizione prolungata ad un agente nocivo.

Massimale

L'obbligazione massima della Compagnia per ogni sinistro. Quando invece è specificato in polizza che il massimale è prestato per un periodo di Assicurazione, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la Compagnia è tenuta per tutti i sinistri verificatisi durante lo stesso periodo di Assicurazione.

Mobbing

Insieme di comportamenti violenti (abusi psicologici, angherie, vessazioni, demansionamento, emarginazione, umiliazioni, maldicenze, ostracizzazione, etc.) perpetrati da parte di uno o più individui nei confronti di un altro individuo, prolungato nel tempo e lesivo della dignità personale e professionale nonché della salute psicofisica dello stesso.

Palificazione

Operazione consistente nella posa di pali lignei o di altro materiale a sostegno delle fondamenta di un edificio o di altra costruzione, oppure di linee telefoniche o elettriche sospese.

Paratie

Elemento verticale che serve a impedire infiltrazioni d'acqua mentre si gettano fondazioni, o a rivestire sponde di corsi d'acqua contro le piene.

Polizza

Il documento che prova l'Assicurazione.

Postuma

Garanzia operante per danni cagionati a terzi successivamente all'esecuzione dei lavori oggetto dell'Assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l'Assicurazione. È determinato applicando il tasso, comprensivo degli eventuali aumenti per il richiamo di "Condizioni Aggiuntive" e "Condizioni Particolari" e degli eventuali sconti previsti, ad un valore del fatturato (come da denuncia IVA, escluso il valore dell'IVA stessa) o delle retribuzioni annue lorde totali.

Premio Minimo

Se non diversamente stabilito in polizza è pari al 75% del premio, comprensivo degli eventuali aumenti per il richiamo di "Condizioni Aggiuntive" e "Condizioni Particolari" e degli eventuali sconti previsti, che

si intenderà comunque acquisito.

Prestatori di lavoro

Tutte le persone fisiche, di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, incluse:

- a) quelle distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa da quella descritta in polizza;
- b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all'I.N.A.I.L. ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'Assicurato;
- c) i corsisti, i borsisti, i tirocinanti e gli stagisti;
- d) "lavoratori a progetto" dell'Assicurato o che prestino la loro opera per conto dell'Assicurato nell'ambito di un "contratto di somministrazione di lavoro".

R.C.O.

Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL.

R.C.T.

Responsabilità Civile verso Terzi.

Retribuzioni

Tutto ciò che i Prestatori di Lavoro ricevono dall'Assicurato a compenso dell'opera prestata (al lordo di ogni trattenuta) e/o gli importi (esclusa I.V.A.) pagati dall'Assicurato a soggetti terzi, regolarmente abilitati ai sensi di Legge, quale corrispettivo per l'utilizzo degli stessi e/o l'ammontare dei compensi degli amministratori, dei soci, dei familiari coadiuvanti e degli associati in partecipazione, denunciati ai fini della determinazione del Premio I.N.A.I.L..

Rischio

La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.

Scoperto

La percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

Sinistro R.C.T./R.C.O.

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Subappalto

Contratto con cui l'Appaltatore affida ad un terzo (Subappaltatore), in tutto o in parte, l'esecuzione del lavoro ad esso appaltato.

AREA CLIENTI MyAviva



Pochi click per essere sempre aggiornato,
quando e dove vuoi.

Attiva subito il tuo account su **www.aviva.it**
e **accedi alla tua area personale** dove potrai trovare:



Le coperture assicurative
in essere



Lo stato dei pagamenti
e le relative scadenze



Le condizioni contrattuali
e i documenti di polizza



...il monitoraggio
dei tuoi sinistri

Aviva Italia S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 - 20161 Milano

www.aviva.it

Tel: +39 02 2775.1

Fax: +39 02 2775.204

Pec: aviva_italia_spa@legalmail.it



Aviva Italia S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 45.684.400,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1277308 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 09197520159 Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 18652 del 09/10/1990 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 22/10/1990) e con Provv. ISVAP n. 2282 del 25/05/2004 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 03/06/2004) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00091 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00005